

Con la presente si dichiara che il seguente materiale od oggetto fornitoVi:

- **BORSA PER ASPORTO SURGELATI**

è conforme

alla seguente legislazione comunitaria:

- **Regolamento CE 1935/2004 e successivi aggiornamenti e modifiche**
- **Regolamento CE 1895/2005 e successivi aggiornamenti e modifiche**
- **Regolamento CE 2023/2006 e successivi aggiornamenti e modifiche**
- **Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche**

ed alla seguente legislazione italiana:

- **DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche;**
- **DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche**

2) Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti materiali/sostanze di partenza:

- **strato esterno: accoppiato PET corona stampato e metallizzato / LDPE trasparente**
- **strato intermedio: PE espanso a celle chiuse**
- **strato interno: LDPE con master bianco per alimenti**

Le maniglie sono costituite di LDPE ed HDPE

3) Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni:

- **simulante: olio d'oliva rettificato**
- **tempo e temperatura: 10 gg. / 40 °C**

Nota: I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base alle Direttive CE 82/711 e 85/572 e succ. agg. ed al Decreto n°338 del 22/07/1998 s.m.i..

ISTRUZIONI D'USO

- aiuta a mantenere la temperatura dei surgelati durante il trasporto
- utilizzabile anche in abbinamento ad accumulatori di freddo
- tenere lontano dalla portata dei bambini: un uso improprio della borsa può rappresentare rischio di soffocamento
- non piegare la maniglia
- per una chiusura ottimale, si consiglia di non riempire eccessivamente la borsa

Sulla base del Reg. EU n°10/2011 e del Reg. EU n°282/11, il materiale contiene le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni specifiche:

Sostanza	N° CAS	N° Rif.	LMS (mg/kg)
1,1,1-Trimetilolpropano	000077-99-6	94960	6
N,N-bis (2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina	71786-60-2	39090	1,2
2,6-di-ter-butil-p-cresolo	000128-37-0	46640	3

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le Direttive 82/711/CE, 85/572/CE e 97/48/CE (e s.m.i.) e con il DM 21/03/1973 s.m.i., ove applicabili. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di prodotto.

4) Nel materiale possono essere presenti le sostanze elencate di seguito, regolate dai Regolamenti CE 1333/2008 e 1334/2008, e succ. agg. (sostanze chiamate anche additivi "dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento (EU) n° 10/2011 [comma 3, lettere a) e b)] e dal DM 21/03/1973 e s.m.i.

Sostanza	E n°
2,6-DI-TER-BUTIL-P-CRESOLO	E 321
BIOSSIDO DI TITANIO	E 171
SILICE	E 551

5) Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita se interverranno cambiamenti sostanziali nel processo di produzione e/o nella formulazione del materiale, tali da mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità, o se **i riferimenti legislativi citati saranno modificati e/o aggiornati in misura tale da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.**

Nota: La presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 ("Disposizioni transitorie") e dall'art. 23 ("Entrata in vigore e applicazione") del Regolamento (EU) n° 10/2011 e si riferisce esclusivamente all'utilizzo del prodotto per gli scopi dichiarati

Data	Nome / Cognome	Firma / Timbro
01/01/2022	Adriano Gilbert MELONI (Rappresentante Legale)	